



Individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale a partire dal periodo d'imposta 2025 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale a partire dai periodi d'imposta 2026 e 2027

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

- a) “*ISA*”: gli Indici sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
- b) “*CPB*”: il Concordato preventivo biennale introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 per i contribuenti tenuti all'applicazione degli *ISA*;
- c) “*intermediari*”: i soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- d) “*delega unica*”: il modello unico di delega introdotto con l'articolo 21 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 che consente l'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello;
- e) “*delega al cassetto fiscale*”: la delega di consultazione del cassetto fiscale delegato attivata o rinnovata entro la data del 5 dicembre 2025 per l'utilizzo

- dei servizi dell’Agenzia delle entrate, efficace fino al giorno della scadenza originaria e comunque non oltre il 28 febbraio 2027;
- f) “*cassetto fiscale delegato*”: il servizio attraverso il quale gli *intermediari* possono consultare le informazioni contenute nel cassetto fiscale dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto una specifica delega;
 - g) “*ulteriori dati*”: i dati ulteriori rispetto a quelli dichiarati dai contribuenti tenuti all’applicazione degli *ISA* necessari ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli stessi *ISA* e della elaborazione della proposta di *CPB*;
 - h) “*acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale*”: il servizio che consente, agli *intermediari* sprovvisti di delega per la consultazione del *cassetto fiscale delegato*, l’acquisizione degli *ulteriori dati*;
 - i) “*Entratel*”: il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998;
 - j) “*Fisconline*”: il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998, e dai soggetti di cui al comma 2-*ter* del medesimo articolo;
 - k) “*area riservata*”: una delle aree dei siti *internet* dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, entrambe accessibili previa autenticazione digitale oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali del servizio *Entratel* o del servizio *Fisconline* rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

2. Modalità di acquisizione degli ulteriori dati a partire dal periodo d'imposta 2025

Gli *ulteriori dati* sono acquisiti, in base alla tipologia di soggetto richiedente e alla tipologia di delega, secondo le modalità indicate nei successivi punti 3, 4 e 5 del presente provvedimento.

3. Modalità di richiesta e acquisizione degli ulteriori dati da parte degli intermediari con delega al servizio di consultazione del cassetto fiscale delegato

3.1. Gli *intermediari*, ai fini dell'acquisizione degli *ulteriori dati* per i contribuenti per cui risultano delegati attraverso la *delega al cassetto fiscale* o la *delega unica* all'utilizzo del servizio di consultazione del *cassetto fiscale delegato*, procedono secondo le modalità di seguito descritte.

3.2. Modalità di richiesta e acquisizione massiva

3.2.1. Gli *intermediari* ai fini dell'acquisizione massiva degli *ulteriori dati* trasmettono all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio *Entratel*, un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.

Nel *file* inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l'indicazione di possesso della *delega al cassetto fiscale* o della *delega unica* all'utilizzo dei servizi *online* di consultazione del *cassetto fiscale delegato*.

L'attivazione della fornitura degli *ulteriori dati* è subordinata alla positiva verifica dell'attivazione della *delega al cassetto fiscale* o della *delega unica* all'utilizzo dei servizi *online* di consultazione del *cassetto fiscale delegato*.

La data a partire dalla quale gli *intermediari* potranno inviare i *file* contenenti l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono gli *ulteriori dati* sarà indicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

3.2.2. Il *file* è predisposto e controllato tramite i pacchetti *software* resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero è predisposto con altri strumenti nel rispetto delle specifiche tecniche rese disponibili sul sito *internet* dell'Agenzia

delle entrate, per ciascun periodo d'imposta, e controllato utilizzando il *software* reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

3.2.3. A fronte della ricezione del *file* di richiesta degli *ulteriori dati* il sistema assegna allo stesso un protocollo telematico.

3.2.4. Entro 5 giorni dall'invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione "Ricevute" dell'*area riservata*, accessibile come indicato al successivo punto 3.2.8, un *file* identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa diagnostica.

3.2.5. In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse non sono resi disponibili gli *ulteriori dati* per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo *file*, predisposto con le modalità di cui ai punti precedenti, contenente i dati corretti.

3.2.6. È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un *file* contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.

3.2.7. La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i *file* contenenti gli *ulteriori dati* sarà indicata, per ciascun periodo d'imposta, sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

3.2.8. Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto precedente, sono resi disponibili, nell'*area riservata* del soggetto che ha inviato la richiesta, i *file* contenenti gli *ulteriori dati* entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al punto precedente, i *file* sono resi disponibili entro 5 giorni da tale data.

Contestualmente, è reso disponibile:

- l'elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il *file*;
- l'elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il *file*.

3.2.9. I *file* contenenti gli *ulteriori dati* sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche, pubblicate sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, per ciascun periodo d’imposta.

3.2.10. L’Agenzia delle entrate rende disponibili nell’*area riservata* per 20 giorni lavorativi, i *file* contenenti gli *ulteriori dati*.

3.2.11. Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili gli *ulteriori dati* consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nella sua *area riservata* del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

3.3. *Modalità di acquisizione puntuale*

Gli *intermediari* nella propria *area riservata* accedono al cassetto fiscale del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa *delega al cassetto fiscale* o *delega unica* all’utilizzo del servizio di consultazione del *cassetto fiscale delegato*, al fine di effettuare il prelievo del *file* contenente gli *ulteriori dati*.

4. Modalità di richiesta e acquisizione degli ulteriori dati a partire dal periodo d’imposta 2025 da parte degli intermediari delegati al servizio di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale

4.1. Gli *intermediari*, ai fini dell’acquisizione massiva o puntuale degli *ulteriori dati*, per i contribuenti per cui risultano delegati attraverso la *delega unica* all’utilizzo del servizio *online* di *acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale*, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio *Entratel*, un *file* contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.

4.2. Nel *file* inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione di possesso della *delega unica* all’utilizzo del servizio *online* di *acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale*.

4.3. L’attivazione della fornitura degli *ulteriori dati* è subordinata alla positiva verifica dell’attivazione della *delega unica* all’utilizzo del servizio *online*

di acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

4.4. La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i *file* delle richieste sarà indicata sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

4.5. Ai fini della predisposizione dei *file* delle richieste e dell’acquisizione degli *ulteriori dati*, gli *intermediari* delegati al servizio di *acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale* utilizzano, inoltre, le medesime procedure indicate ai punti da 3.2.2 a 3.2.11 del presente provvedimento.

5. Modalità di richiesta e acquisizione degli ulteriori dati a partire dal periodo d’imposta 2025 da parte dei contribuenti.

Il contribuente effettua il prelievo del *file*, contenente gli *ulteriori dati*, all’interno del cassetto fiscale, disponibile nell’*area riservata*. L’*area riservata* è accessibile previa autenticazione mediante uno dei seguenti strumenti:

- Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
- credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate tramite il servizio *Fisconline* o il servizio *Entratel* nei casi normativamente previsti.

6. Trattamento dei dati personali

In tema di trattamento dei dati personali si rimanda a quanto previsto al punto 10 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024.

Motivazioni

Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli *ISA* e della elaborazione della proposta di *CPB* per i contribuenti tenuti all’applicazione degli *ISA*, sono necessari *ulteriori dati*, oltre a quelli dichiarati dai contribuenti

negli appositi modelli, individuati nelle Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione.

Tali *ulteriori dati* sono resi disponibili ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate.

Gli *ulteriori dati* sono anche funzionali per le finalità di semplificazione di cui al comma 4-ter dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. Al riguardo, il citato comma 4-ter, ha previsto che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli *ISA*, nell’ottica di semplificarne la relativa comunicazione.

A tal fine, la medesima disposizione ha previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono individuate, tra l’altro, le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.

Tanto premesso, il presente provvedimento definisce le modalità con cui, a partire dal periodo d’imposta 2025, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli *intermediari* specificamente delegati, gli *ulteriori dati* in argomento.

Le modalità per l’acquisizione degli *ulteriori dati* definite nel presente provvedimento tengono conto delle novità introdotte dalle disposizioni in materia di *delega unica* contenute nell’articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2024, e a cui è stata data attuazione con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 e con i successivi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 225394 del 20 maggio 2025 e n. 321918 del 7 agosto 2025.

Gli *intermediari* delegati con *delega al cassetto fiscale* o con *delega unica* ai servizi *online* di consultazione del *cassetto fiscale delegato* o di *acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale*, ai fini dell’acquisizione massiva degli *ulteriori dati*, devono trasmettere

all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio *Entratel*, un *file* contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati e per i quali richiedono tali dati.

L’attivazione della fornitura massiva degli *ulteriori dati* è subordinata alla positiva verifica dell’attivazione della *delega al cassetto fiscale* o della *delega unica* ai servizi *online* di consultazione del *cassetto fiscale delegato* o di *acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale*, comunicata con la ricevuta contenente l’esito delle operazioni di acquisizione e verifica dei *file* trasmessi.

Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli *intermediari* delegati attraverso la *delega al cassetto fiscale* o la *delega unica* all’utilizzo dei servizi *online* di consultazione del *cassetto fiscale delegato* o di *acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale*.

Il presente provvedimento dispone, inoltre, che le specifiche tecniche con cui predisporre i *file* contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono gli *ulteriori dati*, nonché le specifiche tecniche secondo le quali sono resi disponibili i *file* contenenti gli *ulteriori dati*, sono pubblicate, sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, per ciascun periodo d’imposta.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1);

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, recante “*Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti*”;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2008, recante “*Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013, recante “*Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del*

“Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’art. 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322”;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;*

Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante *“Delega al Governo per la riforma fiscale”;*

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante *“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;*

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;*

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante *“Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”;*

Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;*

Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2024;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 225394 del 20 maggio 2025, recante *“Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 recante la disciplina della “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”;*

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 321918 del 7 agosto 2025 recante *“Disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati*

relativi al conferimento della delega di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 ottobre 2024”;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 13 aprile 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente